

INDENNITA' DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA

Tutte gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

1) INDENNITA' E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione instaurate con **domanda presentata dal 15 Novembre 2023** ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente:

- alla presentazione della domanda di mediazione
- alla presentazione della domanda di adesione.

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.

L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata.

La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata, per la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive (D.M.150/2023 art. 22, lett.n)

L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo al primo.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, il Mediatore di ADR Europa illustrerà le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità (cd. "materie obbligatorie"), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. "materie volontarie")

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (raccomandate¹):

- gratis per convocazioni tramite **PEC** fornite dalla Parte Istante;
- € 16,90 per il servizio di invio di ciascuna **raccomandata¹** nazionale;
- € 19,00 per il servizio di invio di ciascuna **raccomandata internazionale R/R** (o della maggior somma aggiuntiva documentata)

Servizio di firma digitale (non ancora disponibile**) per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:**

- € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie:

- € 5+Iva per ciascun documento,

2) SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI APPLICATI DA ADR EUROPA)

In caso di **conciliazione al primo incontro** sono dovuti, per ogni centro di interesse, gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 10% (Dm 150/2023, art 30, comma 1).

La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi di tale ipotesi.

VALORE DELLA CONTROVERSIA	IMPONIBILE	IMPONIBILE+IVA
FINO A € 1000	17,60	21,47
DA 1001 A 5000	35,20	42,94
DA 5001 A 10000	149,60	182,51
DA 10001 A 25000	281,60	343,55
DA 25001 A 50000	528,00	644,16
DA 50001 150000	906,40	1105,81
DA 150,001 A 250000	1170,40	1427,89
DA 250001 A 500000	2050,40	2501,49
DA 500001 A 1500000	3282,40	4004,53
DA 1500001 A 2500000	3898,40	4756,05
DA 2500001 A 5000000	5570,40	6795,89

In caso di **mancata conciliazione in incontri successivi al primo** sono dovuti, per ogni centro di interesse, gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati (Dm 150/2023, art 30, comma 3).

La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi di tale ipotesi.

VALORE DELLA CONTROVERSIA	IMPONIBILE	IMPOMIBILE+IVA
FINO A € 1000	16,00	19,52
DA 1001 A 5000	32,00	39,04
DA 5001 A 10000	136,00	165,92
DA 10001 A 25000	256,00	312,32
DA 25001 A 50000	480,00	585,60
DA 50001 150000	824,00	1005,28
DA 150,001 A 250000	1064,00	1298,08
DA 250001 A 500000	1864,00	2274,08
DA 500001 A 1500000	2984,00	3640,48
DA 1500001 A 2500000	3544,00	4323,68
DA 2500001 A 5000000	5064,00	6178,08

In caso di **conciliazione agli incontri successivi al primo** sono dovuti, per ogni centro di interesse, gli importi indicati nell'allegato A del Dm 150/2023 calcolati detraendo gli importi già versati e incrementando la differenza del 25% (Dm 150/ 2023, art 30, comma 2).

La tabella che segue, riporta gli importi da corrispondere al verificarsi di tale ipotesi:

VALORE DELLA CONTROVERSIA	IMPONIBILE	IMPOMIBILE+IVA
FINO A € 1000	20,00	24,40
DA 1001 A 5000	40,00	48,80
DA 5001 A 10000	170,00	207,40
DA 10001 A 25000	320,00	390,40
DA 25001 A 50000	600,00	732,00
DA 50001 150000	1030,00	1256,60
DA 150,001 A 250000	1330,00	1622,60
DA 250001 A 500000	2330,00	2842,60
DA 500001 A 1500000	3730,00	4550,60
DA 1500001 A 2500000	4430,00	5404,60
DA 2500001 A 5000000	6330,00	7722,60

3) MAGGIORAZIONI PER COMPLESSITÀ ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione della presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- ✓ esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- ✓ complessità delle questioni oggetto della procedura, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

4) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, **il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile**. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

5) AGEVOLAZIONI FISCALI

A partire dal 01 agosto 2023, ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato (Legge Cartabia), le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- in caso di **raggiungimento dell'accordo di conciliazione**, si può usufruire di un **credito di imposta** pari all'indennità corrisposta all'organismo **fino a concorrenza di Euro 600**;
- se la mediazione è obbligatoria o è demandata dal giudice, **si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e **fino a concorrenza di 600 Euro**;
- i crediti di imposta **sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 Euro** per procedura, e **fino ad un importo massimo annuale di Euro 2400 per le persone fisiche e di 24 mila euro per le persone giuridiche**;
- in caso di **insuccesso della mediazione** i crediti **sono ridotti della metà**;
- In caso di **mediazione in corso di causa**, che si conclude con un accordo, **è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato** versato dalla parte del giudizio estinto, **fino a concorrenza di Euro 518,00**.
- **Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente** per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità
- **Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione**, a prescindere dall'esito della mediazione.
- Il verbale contenete **l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000**, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

6) MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

IBAN: IT 60 G 05696 03203 00001 0229 X94

BIC: POSOIT2106J

Intestato a: ADR Europa srl

Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico **il nominativo, la data di deposito della istanza ovvero il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione**

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei **dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione**, è condizione necessaria e per il rilascio dei verbali.

7) DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Dal 1 Agosto 2023, per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia, il beneficiario dovrà produrre, per mezzo di piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Giustizia, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione la fattura emessa da ADR Europa (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

ADR Europa emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione non consentirà l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta

Per saperne di più:

Materie Obbligatorie: Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

Diritti Disponibili: Tutte le controversie civili e commerciali vertenti, ad esempio, su contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Centro di interesse: Il concetto di centro di interessi viene utilizzato per dirimere il dubbio circa la debenza delle indennità di mediazione quando siano presenti, come parte, più soggetti, persone fisiche o giuridiche; in tale caso, le indennità non vengono richieste 'a testa', cioè tante indennità quante sono le persone fisiche o giuridiche partecipanti alla procedura, bensì per 'centro di interesse', cioè in base all'interesse che viene perseguito nella procedura e che potrebbe essere lo stesso per più persone fisiche o giuridiche.